

Firmato digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- del Verbale recante prot. n. [REDACTED]

[REDACTED] con cui la ricorrente è stata giudicata permanentemente non idonea al servizio militare incondizionato ed è stata "RIFORMATA" ai sensi della lettera V, comma 1, del DM 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) e dell'art. 582 del D.P.R. 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n.

246, in relazione alla diagnosi “

di 1^ istanza del Dipartimento di Medicina Legale - di , recante il giudizio di non idoneità al servizio militare e la riforma ed il certificato di visita ortopedica redatto dal Medico Specialista del Dipartimento Militare di Medicina Legale - con cui la ricorrente è stata giudicata “inidonea permanentemente al SMI nella forma assoluta (lettera V comma 1)”;

- del provvedimento di riforma redatto nei confronti della ricorrente dal Dipartimento Militare di Medicina Legale

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresi i giudizi di non idoneità al servizio e i provvedimenti di riforma, nonché la comunicazione di avvio del procedimento volto all'espulsione della ricorrente dalla Scuola Sottufficiali dell'Esercito ed al conseguente proscioglimento dalla ferma contratta, recante prot. n. , notificata alla ricorrente in data , nonché del relativo annesso, redatto dal Comandante della Scuola Sottufficiali dell'Esercito a seguito del provvedimento medico – legale concernente la perdita permanente dell'idoneità fisio – psico – attitudinale richiesta per il reclutamento, nonché della lettera V comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), nell'interpretazione resa negli atti impugnati dall'Amministrazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data [REDACTED] e depositato il successivo [REDACTED], la ricorrente - in qualità di allievo maresciallo dell'Esercito Italiano "in servizio presso la Scuola Sottufficiali di Viterbo" - impugna il provvedimento con cui, in data 1 [REDACTED] è stata giudicata dal Comando Sanità e Veterinaria "permanentemente non idonea al servizio militare. Riformata ai sensi della lettera V comma 1 del D.M. 04/06/14 Dir. Tecn. Imperf. delle Inferm. causa di non idoneità art. 582 del DPR 15/03/10 n. 90 TU a norma art. 14 L. 28/11/05", sulla base della diagnosi [REDACTED] e [REDACTED], già riportata, tra l'altro, nel verbale di 1^ istanza del Dipartimento di Medicina Legale di [REDACTED] a datato [REDACTED], nonché ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, collegato, connesso e conseguente, chiedendone l'annullamento.

A tali fini la ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo, tra l'altro, il difetto di motivazione nonché la violazione del D.M. 04/06/2014 e dell'art. 582 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Il successivo [REDACTED] la ricorrente ha, altresì, depositato documentazione idonea a comprovare l'avvenuto inoltro in data [REDACTED] di un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia de qua, "ai fini della concessione dell'equo indennizzo".

Con atto depositato in data [REDACTED] si è costituito il Ministero della Difesa, il quale - il successivo [REDACTED] - ha prodotto documenti, tra cui una relazione datata [REDACTED], nella quale si afferma la legittimità degli atti e dei provvedimenti gravati sulla base della perdita da parte della ricorrente del "requisito relativo all'idoneità fisica al servizio militare che deve essere posseduto all'atto del reclutamento e mantenuto secondo quanto previsto da tutti i bandi di concorso per l'accesso alla professione militare, per tutta la durata dell'iter formativo".

A confutazione di quanto riportato in tali documenti, in data [REDACTED] la

ricorrente ha depositato una memoria.

Con ordinanza 1 [REDACTED] la Sezione ha, pertanto, disposto una verifica, all'uopo incaricando il Ministero dell'Interno.

In esecuzione dell'ordine impartito, il successivo [REDACTED] l'organo accertatore ha depositato una relazione da cui risulta che "la Signora [REDACTED] è affetta da "[REDACTED]

[REDACTED]" e che tale infermità "rientra tra le fattispecie previste alla lett. V, comma 1, della Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90".

Con memoria depositata in data [REDACTED], la ricorrente ha contestato l'esito della verifica, adducendo, tra l'altro, che "dalla relazione della Commissione Medica di verifica" non risulta essere stato eseguito alcun accertamento "che possa attestare eventuali evidenti dismorfismi ovvero rilevanti limitazioni funzionali", in linea con quanto prescritto dalla Direttiva e dall'art. 582 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Con ordinanza n. [REDACTED] la Sezione ha chiesto chiarimenti "in merito ai rilievi sopraindicati".

In data [REDACTED] il Ministero dell'Interno ha depositato un'ulteriore relazione nella quale – a seguito della rappresentazione delle peculiarità della patologia – è riconosciuto il miglioramento del quadro clinico-strumentale della ricorrente ma è anche ribadita la rientranza della condizione diagnosticata tra "le fattispecie previste alla lettera V, comma 1, della Direttiva Tecnica", approvata con D.M. 4 giugno 2014.

Con memoria depositata in data [REDACTED] la ricorrente ha insistito sull'incongruità del provvedimento impugnato poiché la patologia di cui la predetta soffre "non produce gravi impotenze funzionali e la stessa gode di ottima salute" e, dunque, "l'Amministrazione ha dato per esistenti gli esiti di una patologia che

invece non esistono più”.

Con ordinanza n. [REDACTED] il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. [REDACTED] del [REDACTED] “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito”.

All’udienza pubblica dell’[REDACTED] il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.

1.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la ricorrente contesta la legittimità del verbale di inidoneità al servizio del Comando Sanità e Veterinaria, reso in data [REDACTED], e il provvedimento di “riforma” adottato dal Dipartimento Militare di Medicina Legale, meglio indicati in epigrafe, adducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione e la violazione e/o erronea interpretazione della lettera V, comma 1, del D.M. 04/06/2014 e dell’art. 582 del D.P.R. n. 90 del 2010 sulla base dell’ampia evidenza – specie negli scritti difensivi prodotti nel corso del giudizio, a esplicitazione di quanto inizialmente denunciato con l’atto introduttivo – che l’imperfezione in contestazione è stata riconosciuta come rientrante tra le fattispecie di cui alla su indicata lettera <<senza tenere in considerazione che sia la Direttiva in questione, allo specifico punto, che l’art. 582 del D.P.R. n. 90/2010, indicano che le patologie contemplate devono essere causa di “evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali”>>, con l’ulteriore precisazione che quest’ultimi sono da considerare insussistenti, atteso quanto riportato nella relazione dell’organo verificatore del [REDACTED] (cfr, in particolare, memoria depositata in data [REDACTED]).

In altri termini, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha tenuto conto della “sussistenza di dismorfismi e limitazioni funzionali”, come, invece, imposto

dalla disciplina che regola la materia, premurandosi di aggiungere che le risultanze della verifica e, segnatamente, quanto evidenziato dalla dott.ssa Falvo, componente della Commissione medica all'uopo nominata dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, ne attestano l'insussistenza, tanto da affermare che – a fronte degli esiti della visita medica effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR - “le conclusioni dell'Ente verificatore sono” da considerare “destituite di fondamento”.

Tali censure sono meritevoli di positivo riscontro.

2.1. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che:

- ai sensi dell'art. 582, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, “sono causa di non idoneità al servizio militare:

.....

v) Apparato locomotore:

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

.....”;

- la “Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90” ripropone – sub “lett. v) Apparato locomotore” – le “patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti distorsioni o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea”, aggiungendo che “rientrano in questa fattispecie” tutta una serie di infermità e patologie, specificamente elencate, tra cui figurano anche “le

ernie discali e i loro esiti chirurgici”.

2.2. Ciò detto, chiara e inequivoca si presenta la necessità di procedere ad una corretta ricostruzione giuridica delle previsioni in argomento, nel senso di precisare o, meglio, definire l'effettiva portata di esse in ragione della non piena sovrapponibilità dei contenuti che le connotano, riconducibile - in particolare - al riporto esclusivamente nelle direttive tecniche di una serie di specifiche e ben individuate patologie, la quale impone di valutare la valenza giuridica delle stesse ai fini di stabilire l'idoneità o meno al servizio militare.

Al riguardo, non è possibile esimersi dall'evidenziare e, anzi, risulta doveroso rilevare che la giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi in relazione a casi simili (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 30 aprile 2018, n. 2026; C.d.S., Sez. IV, ord. 31 agosto 2018, n. 4034), pervenendo alla conclusione che le cause di inidoneità debbono essere necessariamente identificate in quelle elencate nei regolamenti all'uopo adottati con appositi decreti, mentre le direttive tecniche “possono solo specificare nel dettaglio le singole patologie, purché rimanendo entro il perimetro definitorio e tipologico tracciato a monte” dai decreti in trattazione.

Tenuto conto dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza in materia e, comunque, riscontrata l'insussistenza di validi motivi per discostarsi da esso, il Collegio rileva che:

- come si trae da quanto in precedenza riportato, con riferimento all'apparato locomotore l'art. 582 del D.P.R. n. 90 del 2010 richiede espressamente che, al fine dell'emissione di un giudizio di inidoneità, “le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali” debbono essere “causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali”;
- preso così atto che la previsione de qua impone che l'Amministrazione accerti specificamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell'ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014 ma anche la

[REDACTED]

derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una rilevante limitazione funzionale, non vi è chi non veda come il giudizio impugnato risulti inficiato dai vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale carenza in esso di dati e/o elementi atti a dare conto dell'effettivo compimento da parte dell'Amministrazione dell'attività di indagine o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all'esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582.

Per completezza, si precisa, ancora, che l'esito della verifica non vale a superare le carenze de quibus, atteso che:

- come rilevato anche dalla ricorrente, con l'ordinanza n. [REDACTED] il Tribunale non si era limitato a richiedere l'accertamento della sussistenza della patologia contestata dall'Amministrazione resistente ma anche la "consistenza" di quest'ultima;

- l'organo accertatore ha certamente rilevato una "[REDACTED] e [REDACTED]", pervenendo - sulla base di essi - ad un giudizio di inidoneità, ma, nei chiarimenti dallo stesso resi con la nota [REDACTED] è dato espressamente leggere che la visita effettuata ha data evidenza di "[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Tanto è sufficiente per l'accoglimento del ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure formulate.

In ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in trattazione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Per quanto riguarda il compenso del verificatore, si ravvisano, poi, valide ragioni per liquidare lo stesso nella misura di € 500,00, in linea con quanto richiesto nella

[REDACTED]
nota in data [REDACTED] e, ancora, per disporre l'obbligo di corresponsione a carico di entrambi le parti in causa, nella misura del 50% per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. [REDACTED] e in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Condanna sia la ricorrente che il Ministero della Difesa a corrispondere a favore del Ministero dell'Interno la somma di € 250,00 ciascuno (per un totale di € 500,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.